COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1287

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BUZZI ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n.373 (2647);

D'AMBROSIO: Conferimento direzioni didattiche. (2737);

VIOLA ed altri: Modifica alla lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872);

DI GIACOMO ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso *B*-3. (2072);

COLASANTO ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414) . . . 1288

PRESIDENTE 1288, 1290, 1291

PAG.

FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 1288, 1291

D'AMBROSIO 1288

LOZZA 1288, 1289, 1290

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1288, 1289, 1290, 1291

BUZZI, *Relatore* 1289, 1291

COLASANTO 1289

MARZANO 1290

BADALONI MARIA 1290

FABRIANI 1290

TESAURO 1289, 1290, 1291

PITZALIS 1291

SCIORILLI BORRELLI 1291

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scalia Vito e Titomanlio Vittoria.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (2647); del deputato D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche (2737); dei deputati Viola ed altri: Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (1872); dei deputati Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3 (2072); dei deputati Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n.373 » (2647); D'Ambrosio: « Conferimento direzioni didattiche » (2737); Viola ed altri: « Modifica della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (1872); Di Giacomo ed altri: « Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso *B*-3 » (2072); Colasanto ed altri: « Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (2414).

Come gli onorevoli colleghi sanno, stiamo discutendo sul testo unificato, formulato dal Comitato ristretto composto dai deputati Buzzi, Cottone, D'Ambrosio, Franceschini Francesco e Lozza e del quale finora sono stati approvati i primi due articoli.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3, di cui abbiamo discusso nella seduta del 27 novembre 1957:

« Il secondo comma dell'articolo unico della legge 6 luglio 1956, n. 705, è sostituito dal seguente:

« ad essi saranno riservati la metà dei posti comunque vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo la soppressione di tale articolo, vista la difficoltà di far accogliere una sia pur diversa formulazione.

D'AMBROSIO. Debbo esprimere il mio rincrescimento per la sorte riserbata a questo articolo. Dopo avere alimentato tante speranze nei candidati del concorso *B*-4, attraverso il Comitato ristretto, adesso si è dovuto fare marcia indietro. Ciò è dovuto all'improvviso risvegliarsi di uno zelo da parte del Ministero, che pensa di portare a termine a precipizio il concorso degli incaricati. Speriamo che tutti i concorsi si concludano così in fretta...

È dolorosa questa constatazione. Mi riservo di presentare un emendamento all'articolo 4, tale che possa garantire ai vincitori del concorso *B*-4 che la precedente legge sia operante.

LOZZA. Avevo accettato la formulazione di questo articolo 3, ritenendo logico che, prima di addivenire alla nomina dei vincitori dei concorsi a 400 ed a 350 posti, fossero sistemati questi idonei, anziché immettere altri incaricati, ai quali il posto verrà tolto poi con l'entrata in servizio dei vincitori e che, a suo tempo, certamente avanzeranno dei diritti.

Questa era la considerazione che mi aveva indotto ad accettare l'articolo 3. Ora accetto la soppressione, per non pregiudicare l'approvazione degli altri articoli.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo, perché analoga proposta avevo fatta anch'io a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui l'onorevole Franceschini Francesco ha proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« I benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, modificata secondo l'articolo 3 della presente legge, si applicano anche ai candidati dei concorsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato *B*-4), nonché ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I beneficiari della legge 6 luglio 1956, n. 705, con punteggio non inferiore a 140/200, saranno nominati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine di graduatoria. I candidati dei concorsi *A*-2 e *B*-4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse ».

A quest'articolo sono stati proposti vari emendamenti. Anzitutto gli onorevoli Marzano, Fabriani, Lozza e De Lauro Matera Anna propongono, alla fine del primo comma, la soppressione delle parole: « nelle prove di esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e ».

LOZZA. L'emendamento proposto dall'onorevole Marzano è stato ripreso da analoga proposta della onorevole De Lauro Matera Anna. Esso segue la linea da noi enunciata nella discussione generale e su cui è avvenuto un lungo dibattito. Si tratta di vedere se dobbiamo esaurire tutte le graduatorie o se ci dobbiamo fermare ai candidati che hanno riportato i sette decimi e i 35/50 per i concorsi per titoli.

Noi siamo d'accordo che si finisca una buona volta con questo grave e grosso problema. Capisco che le responsabilità saranno un poco di tutti, anche nostre, ma purtroppo le cose stanno a questo punto. Si tratta ora di vedere il problema nel suo complesso.

Ciò premesso, so bene quale sia la difficoltà principale che noi dobbiamo affrontare. Il mio timore è che si ricominci daccapo e che poi ci si arresti allo stesso punto. Ora, votare l'emendamento Marzano significa per noi il soddisfacimento di una richiesta da vario tempo avanzata e che corrisponde, in sostanza, alla soluzione di una situazione che non può essere procrastinata. Però c'è anche da chiedersi che cosa si determina con questa eventuale votazione. Questo io vorrei saperlo con chiarezza, per non fare del lavoro inutile; e perciò credo che sarebbe consigliabile approfondire la discussione sull'argomento.

BUZZI, *Relatore*. Debbo anzitutto far presente che, in seguito alla soppressione dell'articolo 3, va soppresso anche il riferimento a detto articolo, contenuto nel primo comma dell'articolo 4.

Passando, poi, all'esame dell'articolo in discussione, c'è da dire che esso risponde a un criterio: quello di stabilire l'esaurimento della graduatoria dei due concorsi per titoli e per esami nell'ambito dei sette decimi, sia per l'*A*-2 che per il *B*-4, perché anche l'*A*-2 avrà una graduatoria aggiunta.

Ciò che propone l'onorevole Marzano allarga notevolmente il numero dei direttori da nominare. Gli idonei del *B*-4 con 105/150 sono 99; i vincitori presumibili del concorso *A*-2, tenuto conto di una certa selezione, potranno essere 81. Quindi, saranno 99 più 81 coloro che entreranno nelle graduatorie ad esaurimento in virtù dell'articolo 4. Con l'approvazione dell'emendamento, il numero ammetterebbe notevolmente. Devo anche far considerare che, includendo nelle graduatorie ad esaurimento anche coloro che hanno riportato sei decimi nel concorso per titoli ed esami, i riflessi sarebbero notevoli anche nei riguardi degli altri concorsi. E l'incidenza avviene non tanto sull'articolo 6 quando sulla disponibilità generale dei posti, perché non solo insorge una questione di principio, ma si fa evidente la necessità di stabilire un equilibrio diverso fra i concorsi per titoli ed esami ed i concorsi per soli titoli.

COLASANTO. Noi ci stiamo dibattendo fra il desiderio di accontentare il maggior numero di persone e le difficoltà di soddisfare tale desiderio. Ora è necessario procedere con cautela perché, se l'economia generale della legge non ci consente di largheggiare, noi corriamo il rischio di agevolare notevolmente una categoria e di lasciare in una situazione pessima altre.

Per questo motivo, se l'economia generale della legge non lo consente, sono del parere di non accogliere l'emendamento Marzano.

MARZANO. Premesso che tutta la legge non è altro che una sanatoria, dobbiamo chiederci che cosa avverrebbe di coloro che, non essendo accolto il mio emendamento, non godrebbero di alcun beneficio. Si tratta di gente che da circa dieci anni è incaricata, e che verrebbe danneggiata nelle sue aspettative, ormai consolidatesi.

Se, dunque, lo spirito di questa legge è uno spirito di sanatoria, non trovo nulla di strano, almeno dal punto di vista giuridico, che ci si ispiri ad esso anche in questa occasione, come in molte altre precedenti.

Un altro motivo che dovrebbe indurre ad accogliere il mio emendamento risiede nella evidente contraddizione esistente fra gli articoli 4 e 5. L'articolo 5, infatti, dice: « I candidati al concorso per titoli.... (denominato *B*-3), che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a sette decimi... », mentre l'articolo 4 comprende tutti quei direttori didattici i quali hanno sostenuto anche l'esame. Sicché, mentre non si fanno obiezioni per coloro che hanno esibito soltanto dei titoli, verrebbe preclusa la nomina proprio a coloro che hanno sostenuto anche un esame!

Questa è la ragione per la quale io prego la Commissione di accogliere il mio emendamento, immedesimandosi della situazione di costoro.

BADALONI MARIA. Vorrei rassicurare l'onorevole Marzano, informandolo che, a breve scadenza, i concorrenti dei quali egli si interessa avranno la possibilità di rifarsi, sostenendo un semplice esame, nel cui programma non è compresa neanche la prova di cultura generale.

Cerchiamo, perciò, di approvare la legge e non intralciarne l'*iter*, facendole correre il rischio di essere rinviata in Aula.

MARZANO. Non ho affatto l'intenzione di intralciare l'*iter* di questa legge e pertanto non insisto nell'emendamento.

FABRIANI. Ritiro anche il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole De Lauro Matera Anna non è presente e quindi s'intende che non insista.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La posizione del Governo è nettamente contraria all'articolo 4. È contrario, cioè, al criterio per cui alla vittoria nel concorso si sostituirebbe il requisito dei sette decimi. Questo criterio, infatti, costituirebbe un precedente del tutto nuovo. C'è da notare che quando si è abbassato il limite a sette decimi per coloro che avevano partecipato a concorsi per scuole secondarie, si è rimasti nell'ambito dei concorsi stessi, perché c'erano i posti. Infine, per nessuna categoria ci si è limitati soltanto ai sette decimi, ma si è richiesto un punteggio molto superiore per rientrare nel numero dei posti.

C'è poi un'altra considerazione da fare. Allora si trattava di dare una prima occupazione ad insegnanti che correvano il rischio di rimanere senza posto; nel caso in esame, invece, si tratta di dare un incarico direttivo a gente che ha già un posto di ruolo.

Pertanto, il Governo si dichiara nettamente contrario a quest'articolo e intende valersi, in tutte le sedi, di tutte le possibilità che ha di farlo cadere.

È evidente che la posizione del Governo potrebbe essere riveduta se fosse stabilita una maggiorazione, anche simbolica, di quei sette decimi: l'importante è che non si sancisca il principio per cui sia sufficiente l'idoneità per essere collocati in ruolo.

Noi abbiamo già escluso che il semplice conseguimento dei sette decimi per gli insegnanti dei ruoli transitori potesse significare il passaggio in ruolo senza colloquio; troviamo adesso una forma di distinzione che tolga l'impressione che il semplice raggiungimento del minimo indispensabile consenta di essere dichiarati vincitori del concorso.

TESAURO. Non potrebbe il Governo suggerirci una forma di discriminazione?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per esempio, una percentuale del 110 anziché del 105... un po' più del minimo, insomma.

LOZZA. Comprendo che su quest'articolo ci possano essere delle riserve, però dobbiamo ricordare che tale disposizione va a vantaggio di un personale capace e giovane, un personale che ha sostenuto un ottimo esame e che è rimasto fuori soltanto perché non in possesso di un sufficiente numero di titoli: titoli che, peraltro, ha poi maturato successivamente e di cui forse era già in possesso all'atto dell'esame.

Secondo me, l'articolo, che è uno dei più importanti della legge, deve essere mantenuto.

BADALONI MARIA. Quest'articolo si riferisce solo al caso dei concorsi per esami e non prevede l'esaurimento della graduatoria, perché con il criterio dei sette decimi parecchi ne restano fuori. È l'articolo successivo che parla dei sette decimi conseguiti per titoli. Penso che si possa venire incontro a coloro che hanno conseguito il punteggio di sette decimi attraverso un esame.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è una distinzione sufficiente. I sette decimi per esami, in tutti i casi in cui li abbiamo fatti valere, sono entrati come elemento determinante e, in più, c'erano i posti messi a concorso. Nel nostro caso, invece, i posti a concorso non ci sono: dobbiamo ancora reperirli. E questa è la differenza sostanziale.

TESAURO. Ma la graduatoria ad esaurimento presuppone posti da recuperare!

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sta di fatto che il criterio dei sette decimi, sia pure per esami, è un criterio nuovo e il Governo non può accoglierlo.

PITZALIS. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario circa le questioni che più volte sono state sollevate in merito ad assunzioni sulla base di idoneità per titoli o per esami con sette decimi.

Il precedente che si richiama non può far testo a questi effetti: in quel caso si trattava di concorsi per cattedre di scuole medie vacanti e le varie commissioni d'esame seguirono criteri diversi nelle valutazioni, provocando contestazioni. In quei casi sì che si è trattato di sanatoria, appunto perché si dovette riequilibrare i diversi criteri seguiti nella valutazione. Ma qui no! In questo caso, per la prima volta nella storia delle assunzioni dei direttori didattici, vengono instaurati due principî nuovi: idoneità per titoli e sette decimi per esami.

BUZZI, *Relatore*. Ma noi prendiamo in considerazione soltanto il concorso per esami!

PITZALIS. No, così veniamo a sovvertire le leggi dei concorsi! O si modifica la legge o non se ne fa niente. Se modifichiamo noi per il caso specifico, sovvertiamo tutto.

Ma perché vogliamo innovare? Per sanare che cosa? Noi non saniamo niente, perché immettiamo nella carriera direttiva degli insegnanti che hanno già un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato, i quali vogliono migliorare la loro posizione in base ad un concorso che non hanno vinto.

BUZZI, *Relatore*. Io vorrei chiarire i termini esatti di questo articolo. Prima di tutto, dobbiamo ricordare che si tratta di concorsi distinti, e qui stiamo trattando dei concorsi che ci devono dare la maggiore tranquillità: quelli per titoli ed esami. E ci rivolgiamo a due categorie: i combattenti (concorso *A*-2), i quali in questa situazione non hanno avuto alcun beneficio, perché con sei decimi non hanno potuto fare gli esami orali, e i non combattenti. Inoltre, non tutta la graduatoria viene esaurita, ma si ferma appena a quanti hanno conseguito i sette decimi agli esami. Pertanto, non si può affermare che basta essere stati dichiarati idonei per avere la nomina!

Ora, perché noi insistiamo in questa richiesta? Perché un giorno la Camera ha votato che bastano 140 punti per essere nominato; e fra coloro che oggi, in base a questi 140 punti, hanno diritto alla nomina, ve ne sono parecchi che hanno conseguito appena il 6 nelle prove d'esame. È giusto, allora, escludere proprio quelli che hanno conseguito addirittura il sette?

Ecco come è nata la richiesta nell'ambito delle categorie interessate.

Perciò non si parli di principio nuovo; si prenda, piuttosto, atto di una situazione dolorosa che si è venuta determinando nel tempo e si cerchi di sanarla, naturalmente nei limiti ragionevoli consentiti.

SCIORILLI BORRELLI. A me sembra che il Governo sia favorevole soltanto agli articoli 1 e 2 di questo provvedimento; favorevole, in sostanza, ai soli articoli che non dicono proprio nulla, ma che tuttavia pongono riparo ad alcune irregolarità commesse proprio dall'Amministrazione e condannate dal Consiglio di Stato.

L'articolo 3 è stato soppresso, l'articolo 4 sta per subire la stessa fine... non ci vuole grande spirito profetico per capire che la stessa fine è riservata ai successivi articoli 5 e 6.

Giunti a questo punto, onorevole sottosegretario, è preferibile che lei dica chiaramente se, nella sua qualità di esponente del Ministero, è d'accordo sui capisaldi del provvedimento oppure è contrario. Troppo evidente è il disaccordo tra il Ministero, che vuol difendere caparbiamente la sua posizione e non vuol riconoscere i propri errori, e la maggioranza della Commissione, che è di diverso avviso.

È bene dirlo, subito, onorevole sottosegretario, senza che andiamo avanti con la prospettiva della spada di Damocle di una richiesta di rimessione in Aula. E così di fronte alle sue chiare parole, ognuno assumerà le proprie responsabilità.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Confesso che quanto ha detto il Sottosegretario non mi trova consenziente; anzi, insisto perché questo articolo, che incide proprio sulla situazione più seria e delicata e intorno al quale abbiamo lavorato col massimo impegno, sia accolto dal Governo senza alcuna riserva.

Appoggio le argomentazioni svolte dall'onorevole Buzzi e in parte anche le argomentazioni svolte dall'opposizione.

TESAURO. Vorrei richiamare soprattutto l'attenzione dei colleghi che si sono espressi in senso contrario, nonché dell'onorevole Sottosegretario, sul fatto che, con questa disposizione legislativa, non si viola alcun principio: anzi, si colloca una disposizione legislativa speciale in un quadro generale già esi-

stente. Perché per tutti i concorsi, nessun escluso, vi è una norma di carattere generale, la quale consente alla pubblica amministrazione un assorbimento degli idonei entro determinati limiti. La legge di carattere generale consente fino al 10 per cento; però, in base a tutta una serie di leggi speciali, questo limite del 10 per cento è stato di gran lunga superato. E questi casi si son verificati particolarmente presso i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. E lo stesso Ministero della pubblica istruzione, proprio in questa materia, ha già violato il principio.

E allora si dica che non si ritiene di comportarsi analogamente anche in questa occasione, ma non si venga a parlare di violazione di principî.

Aggiungerò che in un primo momento io ero contrario a che si parlasse di sanatoria; però, in seguito ai rilievi dei colleghi, devo ammettere che questo provvedimento costituisce una doverosa sanatoria destinata ad evitare sperequazioni. Poiché vi son di quelli che hanno acquisito il diritto ad entrare in ruolo avendo superato le prove con sei decimi, non v'è ragione perché costoro non debbano acquisire lo stesso diritto.

Io sono contrario ad eventuali emendamenti, ma ritengo che questa disposizione legislativa possa essere tranquillamente votata.

PRESIDENTE. Poiché la seduta in Aula è già cominciata, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI